

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3966 del 06/08/2021
Oggetto	Società SICHIM ALFA SRL in Comune di Copparo - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di PRODUZIONE E VENDITA DI ADDITIVI CHIMICI PER SIDERO-METALLURGIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4096 del 06/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sei AGOSTO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 30604/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **SICHIM ALFA SRL** con sede legale nel Comune di Ravenna, Via Mazzini 35 – CF BRSMRZ46S01G916O - ed impianto nel Comune di Copparo, Via Marchesa 46 - Sabioncello S.Pietro - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 22212 del 26/11/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE E VENDITA DI ADDITIVI CHIMICI PER SIDERO-METALLURGIA.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 26/11/2020 trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 01/12/2020 il n. PG/2020/173939 presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 26/11/2020 dalla Società **SICHIM ALFA SRL** dal Sig. Maurizio Bressan in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Ravenna, Via Mazzini 35 – CF BRSMRZ46S01G916O - ed impianto nel Comune di Copparo, Via Marchesa 46 - Sabioncello S.Pietro - per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE E VENDITA DI ADDITIVI CHIMICI PER SIDERO-METALLURGIA;**
- Considerato che, per l'impianto di cui sopra, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera atto PG 57852 del 12/07/2012 rilasciato dalla Provincia di Ferrara;
- preso atto della dichiarazione della Società in oggetto, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta la PG di Arpae in data 03/12/2020 con il n PG/2020/175896, nella quale attesta che non ha mai dato inizio alle attività presso la sede operativa nel Comune di Copparo, Via Marchesa 46 - Sabioncello S.Pietro;
- Considerato che a seguito delle modifiche progettuali e della distribuzione delle emissioni, rispetto alla precedente autorizzazione, è resa necessaria una nuova richiesta autorizzativa, al fine di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art 269 del Dlgs 152/06;
 - scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

- nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- preso atto che le acque meteoriche provenienti dalle coperture dell’opificio raccolte nei pluviali, nonché le acque di seconda pioggia provenienti dal pozzetto deviatore a monte delle vasche di prima pioggia, non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 e di conseguenza il relativo recapito nel fosso interpodereale (scarico **S2** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**A**” – rete fognaria), non necessita di autorizzazione;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2020/182749 del 16/12/2020 nella quale si esprime parere favorevole allo scarico delle acque meteoriche provenienti dai pluviali e delle acque di seconda pioggia in acque superficiali e con richiesta di integrazioni riguardanti le emissioni in atmosfera, riguardanti informazioni sulle materie prime, schede degli impianti di abbattimento ed informazioni sulle emissioni diffuse;
- Vista la nota di richiesta di integrazioni di Arpae - SAC Ferrara PG/2020/184837 del 21/12/2020;
- Viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi assunte al PG di Arpae in data 22/01/2021 con il n. PG/2021/9873, in merito alle emissioni in atmosfera, sulla base delle richieste dalla succitata nota di Arpae -SAC Ferrara;
- Visto il parere del Cadf SpA in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura trasmesso dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunto al PG di Arpae in data 22/01/2021 con il n. PG/2021/9883;
- Vista la Relazione Tecnica con prescrizioni di Arpae - Servizio Territoriale PG/2021/16813 del 02/02/2021, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera a seguito delle integrazioni fornite dalla Società in oggetto.
- Visti il parere favorevole sulla conformità urbanistica e la presa d’atto senza ulteriori prescrizioni del SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in merito all’impatto acustico e in merito agli scarichi idrici in acque superficiali, dove si rimanda alla valutazione favorevole espressa da Arpae – Servizio Territoriale, assunti al PG di Arpae con nota in data 24/06/2021 con il n. PG/2021/99416;
- vista inoltre a presa d’atto senza ulteriori prescrizioni del SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura ed in merito all’aspetto sanitario per le emissioni in atmo-

sfera dove si rimanda al succitato parere del Cadf SpA, ed al parere espresso dall'AUSL Ferrara, assunti al PG di Arpae con la medesima nota in data 24/06/2021 con il n. PG/2021/99416;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che, in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed Autorizzazioni settoriali*".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **SICHIM ALFA SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ravenna, Via Mazzini 35 – CF BRSMRZ46S01G916O - ed impianto nel Comune di Copparo, Via Marchesa 46 - Sabioncello S.Pietro, per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE E VENDITA DI ADDITIVI CHIMICI PER SIDERO-METALLURGIA**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico nella pubblica fognatura di Via Marchesa, delle acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento (prima pioggia) è quello indicato con **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**" – rete fognaria;
2. Lo scarico delle acque di processo, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i 'Limiti di Accettabilità', all'allegato "**B**" – tabella limiti, al presente atto;
3. Lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto assunto a punto di campionamento, deve rispettare i 'Limiti di Accettabilità' limitatamente ai parametri 'Solidi Sospesi' ed 'Idrocarburi Totali';
4. La gestione e la manutenzione del tratto di fognatura in pressione dall'impianto di sollevamento in proprietà al pozzetto di calma di Via Marchesa è a totale carico della Società in oggetto;
5. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
6. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;

7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
8. La Società in oggetto ha l'obbligo di denunciare a CADF S.p.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura,
9. Al CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quella contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**, denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E1 micronizzazione grafite e stoccaggio grafite grossa	E2 micronizzazione grafite e stoccaggio grafite vagliata	E3 trasporto pneumatico, stoccaggio grafite e produzione emulsioni nere	E4 produzione polveri nere e stoccaggio additivi
Portata (Nm ³ /h)	6.000	4.500	1.500	4.500
Durata (h)	16	16	8	8
Altezza minima (m)	12	12	12	12

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	10	10
COV (espressi come C organico totale)	--	--	50	--
Ammoniaca	--	--	15	--
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto

EMISSIONE	E5 produzione disossidante	E6 produzione antifiamma	E7 produzione antifiamma 2
Portata (Nm ³ /h)	4.500	4.000	4.000
Durata (h)	8	8	8
Altezza minima (m)	12	12	12

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolato	10	10	10
COV (espressi come C organico totale)	--	10	10
Bromo ed i suoi composti (espressi come Hbr)	--	--	1
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto	Filtro assoluto HEPA	Filtro assoluto HEPA

3. la Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli alla emissione **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** con **frequenza annuale**;
4. Per le nuove emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
 - 4.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto 5.1. le nuove emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** devono essere **messe a regime**;
 - 4.3. dalla data di messa a regime, **ed entro 10 giorni** dalla stessa, la Società in oggetto dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e ad Arpae**;
5. La Società in oggetto dovrà eseguire un monitoraggio delle polveri sottili sospese nell'aria pre e post messa in esercizio degli impianti, in correlazione ai dati meteo, al fine di valutare l'impatto effettivo

dell'attività nella zona; una relazione finale relativa a tale monitoraggio dovrà essere inviata all'AUSL di Ferrara, all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed ad Arpae;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C";
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

Tenuto conto che la valutazione è di tipo previsionale in fase post-operam dovrà essere verificato il rispetto dei valori limite assoluti di immissione presso i confini aziendali e l'applicabilità del criterio differenziale presso il ricettore R3; qualora si evidenzino il superamento di tali limiti dovranno essere adottati opportuni sistemi di mitigazione acustica; i risultati dello studio dovranno essere inviati, oltre che all'Amministrazione Comunale ed ad Arpae;

- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, predisponendo lo spegnimento dei mezzi di trasporto durante le predette fasi.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUEI, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera atto PG 57852 del 12/07/2012 rilasciato dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUEI, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Cadf SpA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

Per La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni Ferrara
L'incaricata di funzione
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia
Dr.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.